

Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. n. 2023/2901566

DETERMINA A CONTRARRE N. 14 DEL 28/03/2023

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di revisione volontaria e servizi connessi per gli anni 2022-2023-2024. CIG 8848192F03 - Variante contrattuale.

Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs. n. 50/2016.

PREMESSA

Con Delibera del 22 luglio 2021, il Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito AdeR) ha deliberato l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'acquisizione del servizio di revisione volontaria e servizi connessi per il triennio 2022-2023-2024 con durata di 36 mesi.

In data 28 dicembre 2021 AdeR ha sottoscritto, con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., aggiudicataria della sopra menzionata procedura, il contratto (CIG 8848192F03) per l'affidamento del servizio di revisione volontaria e servizi connessi in parola per la durata di 36 mesi con riferimento al triennio 2022-2023-2024 per un corrispettivo complessivo massimo pari a Euro 805.500,00 oltre IVA e oneri della sicurezza da rischi interferenti pari a Euro 0,00 (zero/00).

Il Contratto riporta in allegato, come parte integrante dello stesso, il "Capitolato Tecnico" e relativo Allegato 2 – *"Elenco delle procedure di verifica sul bilancio di esercizio"* in cui sono dettagliate le procedure di verifica da svolgersi in sede di chiusura del bilancio d'esercizio in ottemperanza al principio di revisione ISRS 4400.

I controlli riguardano le seguenti aree di bilancio:

1. Banche e Poste;
2. Cassa;
3. Fatture da emettere;
4. Fatture da ricevere;
5. Crediti verso la clientela;
6. Fondo rischi e oneri;
7. Ricavi;
8. Costi;
9. Crediti per indennizzo;
10. Crediti per indennizzi ex Riscossione Sicilia S.p.A..

Per effetto di interventi normativi introdotti successivamente all'indizione della procedura di gara e alla sottoscrizione del relativo Contratto e meglio specificati nel seguito, talune delle procedure di verifica previste nell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico risultano non più applicabili.

Pertanto, si rende necessario procedere alla parziale modifica dell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico mediante la sostituzione delle procedure di verifica non applicabili, con procedure di verifica su ambiti equivalenti, senza aggravio o riduzione di tempi e oneri per il fornitore. La sostituzione di controlli non più applicabili con controlli eseguibili, e opportuni in relazione al nuovo contesto, consente di mantenere lo stesso livello di servizio per AdeR e per il Collegio dei Revisori che riceve tali riscontri a supporto della propria attività di revisione legale. Con la Richiesta di acquisto n. 2023/2544 (di seguito "RdA") la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (di seguito anche "Direzione") chiede che sia dato luogo a una variante del contratto CIG 8848192F03 a seguito di interventi normativi con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di revisione del bilancio annuale ai sensi del Principio ISRS 4400.

Il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti RUP), nella Nota Tecnica Prot. n. 2023/2125574 del 9/3/2023, prodotta a corredo della RdA, illustra nel dettaglio le modifiche normative intervenute che hanno reso necessaria la sostituzione di alcune tipologie di controllo svolte ai fini dell'emissione della

relazione annuale ai sensi del principio di revisione ISRS 4400. Nello specifico, le modifiche riguardano le sezioni "7. Ricavi" e "10. Crediti per indennizzi ex Riscossione Sicilia S.p.A." dell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico:

- **Controlli ISRS 4400 area di bilancio Ricavi (punto 7 dell'elenco dei controlli)**

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 riguardante il sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2022, in favore di Agenzia delle entrate–Riscossione, una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto "aggio da riscossione").

Rimane invariato il rimborso a carico del contribuente dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione, come anche gli aggi e gli oneri da riscossione nella misura vigenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, limitatamente ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2021.

A seguito della citata modifica, quindi, le somme incassate a titolo di aggi sui carichi affidati entro il 31 dicembre 2021 ovvero per diritti di notifica e spese esecutive per le procedure effettuate dopo il 1° gennaio 2022 sono riversate, su base mensile, da Agenzia delle entrate – Riscossione al Ministero delle Finanze, ad apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.

Per effetto della medesima modifica, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, nel bilancio di esercizio di Agenzia delle entrate–Riscossione non saranno più rilevati, nella voce dei Ricavi, gli aggi da riscossione ovvero i diritti di notifica e le spese esecutive in quanto le somme, a tale titolo rilevate, saranno contabilizzate come Debiti verso lo Stato da riversare su base mensile. Conseguentemente le procedure di verifica descritte nella sezione "7. Ricavi" nell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico non risultano applicabili.

Quindi, non sono più necessari i controlli consistenti in test sui proventi di riscossione, mentre si rileva il fabbisogno di effettuare test sui riversamenti di aggi e rimborsi spese trattenuti e da riversare.

- **Controlli ISRS 4400 area di bilancio Crediti per Indennizzi ex Riscossione**

Sicilia S.p.A. (punto 10 dell'elenco dei controlli)

Come noto, l'art. 76 del D.L. 73/2021 ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia S.p.A. e il subentro di Agenzia delle entrate- Riscossione in tutte le funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale della Regione Siciliana.

Il medesimo D.L. 73/2021, all'art. 76 comma 3, ha stabilito che “per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia SpA | ... | ”. Il successivo comma 7 dell'art. 76 del D.L. 73/2021, ha previsto, inoltre, che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento in conto capitale di cui al punto precedente, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 nonché del bilancio di chiusura al 30 settembre 2021, che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati.

Da ultimo, in data 27 maggio 2022, è entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123, il Decreto firmato il 1° febbraio 2022 dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana (di seguito anche “Decreto Manleva”) che, in attuazione dell'art. 76, comma 9, del D.L. 73/2021, ha stabilito le modalità operative per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

In particolare, l'art. 2 del Decreto Manleva ha disposto che, nel caso in cui le sopravvenienze passive, le insussistenze dell'attivo e le minusvalenze trovino corrispondente presidio nei fondi stanziati nei bilanci di cui al comma 6 dell'art.

76 del D.L. 73/2021 (bilanci 2019, 2020 e bilancio di chiusura al 30 settembre 2021 di Riscossione Sicilia S.p.A.), incluse eventuali integrazioni successivamente effettuate da Agenzia delle entrate–Riscossione entro il limite dell'ammontare previsto dal comma 3 del citato articolo 76, la stessa Agenzia provvede ad utilizzare tali fondi fino a capienza degli stessi, rendicontando tali utilizzi al proprio Collegio dei Revisori dei Conti entro 60 giorni dalla chiusura di ogni trimestre e informando la Regione Siciliana entro 15 giorni successivi a tale comunicazione. Per effetto di quanto sopra descritto, il meccanismo degli indennizzi e della iscrizione di corrispondenti crediti verso la Regione Siciliana potrà manifestarsi solo previo esaurimento dei fondi già iscritti in bilancio secondo le modalità precisate dal Decreto Manleva e, pertanto, le procedure di verifica descritte al punto “10. Crediti per indennizzi ex Riscossione Sicilia S.p.A.” non risultano applicabili. Quindi, non sono più necessari i controlli consistenti in test sui crediti, mentre si rileva il fabbisogno di effettuare test sui fondi richiamati dal DM Manleva. Per le ragioni sopra esposte, il RUP ha rappresentato la necessità di apportare le seguenti modifiche:

- ✓ la sostituzione della sezione “7. Ricavi” dell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico “Elenco delle procedure di verifica sul bilancio d'esercizio” con l'Allegato A alla citata Nota tecnica denominato “7. Debiti verso Stato per aggi da riscossione, diritti di notifica e spese esecutive da riversare”;
- ✓ la sostituzione della sezione “10. Crediti per indennizzi ex Riscossione Sicilia S.p.A.” del Capitolato Tecnico “Elenco delle procedure di verifica sul bilancio d'esercizio” con l'Allegato B alla citata Nota tecnica denominato “10. Prospetto movimentazione fondi di cui all'art. 76, comma 6, del DL 73/2021”.

Le modifiche richieste, in considerazione della sostanziale invarianza in termini di effort (tempi e oneri) impiegato da parte del fornitore per le attività modificate in parola, non comportano variazione dei corrispettivi del Contratto.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'art.106, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, purché la modifica non comporti un incremento del corrispettivo complessivo superiore del 50 per cento del valore del contratto iniziale, né alteri la natura del contratto introducendo nuove prestazioni.

L'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce, altresì, che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Con riferimento all'iniziativa proposta si ravvisa la possibilità di procedere alla variante in corso d'opera del Contratto in oggetto, in considerazione del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

- la necessità di modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per AdeR al momento della sottoscrizione del Contratto e, nel

caso di specie, tale necessità scaturisce da disposizioni normative introdotte successivamente all'indizione della procedura di gara e alla stipula del relativo contratto;

- l'anzidetta modifica non altera la natura generale del Contratto;
- la modifica si rende necessaria per garantire le attività indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di AdeR e del Collegio dei Revisori e non comporta variazioni del massimale contrattuale complessivo, che, pertanto, permane inalterato.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi,

in base ai poteri conferiti dal Presidente (ora Direttore) di Agenzia delle entrate–

Riscossione con Procura Speciale Prot. n. 2459177 del 22/07/2021

DETERMINA

di procedere alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, al Contratto CIG 8848192F03, sottoscritto in data 28/12/2021 con la PricewaterhouseCoopers S.p.A., avente ad oggetto l'affidamento del servizio di revisione volontaria e servizi connessi per gli anni 2022-2023-2024.

A tal fine stabilisce che:

- la variante riguarda la sostituzione delle procedure di verifica previste nelle sezioni "7. Ricavi" e "10. Crediti per indennizzi ex Riscossione Sicilia S.p.A." dell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico con quelle riportate in dettaglio negli Allegati A e B alla citata Nota Tecnica come descritto nelle superiori Premesse;
- tale variante non comporta alcuna variazione in termini di durata contrattuale nè in relazione all'importo complessivo del Contratto, che rimane invariato;
- l'atto di sottomissione sia sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del relativo contratto di appalto (CIG 8848192F03);

- si proceda alla pubblicazione della modifica contrattuale nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti del comma 5, dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è confermato quale Responsabile del procedimento la sig.ra Paola Pierluigi e quale Direttore dell'esecuzione del contratto la sig.ra Marta Costagliola.

Il Direttore

Marco Balassi

(Firmato digitalmente)